



Direzione Tecnica
il Direttore

DISPOSIZIONE N° 12 del 05 APR. 2004

“Modifiche alla Prefazione Generale all’Orario di Servizio”

Il Gestore dell’Infrastruttura Ferroviaria nazionale

Visto il D.P.R. 11 luglio 1980 n. 753, recante “Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell’esercizio delle ferrovie e altri sistemi di trasporto”;

Vista la legge 17 maggio 1985 n. 210, recante “Istituzione dell’Ente Ferrovie dello Stato”;

Visto il D.L. 11 luglio 1992 n. 333 – convertito in legge 8 agosto 1992 n° 359 – recante “Misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica”;

Visto il Decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, recante “attuazione delle direttive comunitarie 2001/12/CE, 2001/13/CE, e 2001/14/CE in materia ferroviaria”;

Visto l’art. 131 della legge 23 dicembre 2000 n. 388, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato (legge finanziaria 2001)”;

Visto il Decreto del Ministro dei Trasporti n. 138-T del 31 ottobre 2000, recante l’atto di concessione alla “Ferrovie dello Stato – Società di Trasporti e Servizi per Azioni” per la gestione dell’infrastruttura ferroviaria nazionale;

Visti i regolamenti emanati ai sensi dell’art. 95 del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753 sopra citato;

Visto il combinato disposto degli artt. 96-99 del sopra citato D.P.R.: 11 luglio 1980, n. 753 e artt. 4 secondo comma, 10 secondo e terzo comma, 11 quarto comma e 36 primo comma, del Decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, che demandano al Gestore dell’Infrastruttura di emanare, anche alla luce delle norme e degli standard emanati nella competenza ministeriale, disposizioni e prescrizioni per lo svolgimento dell’esercizio ferroviario in condizioni di sicurezza;


Visto il Decreto Dirigenziale 22 maggio 2000, n. 247/VIG3, avente ad oggetto la definizione degli standard e delle norme di sicurezza;

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALI
COMPOSTA DI N° 3 PAGINE

La presente disposizione è composta da 3 pagine

Piazza della Croce Rossa, 1 - 00161 Roma

Rete Ferroviaria Italiana Società per Azioni - Gruppo Ferrovie dello Stato
Sede legale: Piazza della Croce Rossa, 1 - 00161 Roma
Cap. Soc. Euro 23.693.367.060,00 i.v.
Iscritta al Registro delle Imprese di Roma
Cod. Fisc. n. 01585570581





Visto l'Ordine di Servizio Organizzativo n. 424/AD del 7 maggio 2001 dell'Amministratore Delegato delle Ferrovie dello Stato S.p.A. che attribuisce al responsabile della Direzione Tecnica della Divisione Infrastruttura il compito di emanare disposizioni-istruzioni e prescrizioni in materia di sicurezza della circolazione dei treni e dell'esercizio ferroviario;

Vista la Comunicazione Organizzativa n° 1/AD del 16 luglio 2001 dell'Amministratore Delegato di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. che conferma missioni e responsabilità delle Strutture Organizzative già facenti parte della Divisione Infrastruttura delle Ferrovie dello Stato S.p.A.;

Vista la relazione dei Responsabili delle competenti Strutture Operative Centrali di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. prot. RFI/TC.MV/RG n° 00019 del 13/04/2004, con cui si propone l'emanazione di una disposizione concernente modifiche alla Prefazione Generale all'Orario di Servizio.

Ritenuta la necessità e l'opportunità di emanare la predetta disposizione;

DELIBERA

Art. 1


All'art. 3 della Prefazione Generale all'Orario di Servizio sono apportate le seguenti modifiche:

I primi due capoversi del comma 4 sono così modificati:

In corrispondenza delle stazioni, sulle linee a semplice binario, deve essere indicato il numero dei binari, oltre quello di corsa, atti agli incroci ed al disotto, tra parentesi, la relativa lunghezza utilizzabile per il ricovero dei treni, espressa in metri. Se il numero dei detti binari è superiore a due in luogo del numero si espone l'indicazione « vari » e la lunghezza utilizzabile viene indicata solo per il binario più corto e per quello più lungo.

Per le linee a doppio binario, viene esposta soltanto l'indicazione della lunghezza utilizzabile dei binari di ricovero, relativa al binario più lungo e al binario più corto nel senso dei treni dispari, dei pari o di ambedue i sensi secondo che esistono binari di ricovero per i soli treni dispari o per i soli treni pari ovvero per gli uni e per gli altri. Quando poi esiste un solo binario di ricovero che serve tanto per i treni pari quanto per i treni dispari dovrà essere sovrapposto il numero « 1 » al numero che indica la lunghezza utilizzabile del binario, in ambedue i sensi.

La nota (1) è soppressa.





Art. 2

All'art. 26 della Prefazione Generale all'Orario di Servizio sono apportate le seguenti modifiche:

Il comma 1 è soppresso.

Il secondo alinea del comma 3 è così modificato:

- **Treni straordinari con categoria:** effettuati all'occorrenza su disposizione dell'Unità centrale competente o delle Unità periferiche interessate. Orario e composizione sono definite con apposita disposizione.

Il quarto alinea del comma 3 è così modificato:

- **Treni straordinari il cui orario non è compreso nell'Orario di Servizio:** effettuati all'occorrenza su disposizione dell'Unità centrale competente o delle Unità periferiche interessate. Orario e composizione sono definite con apposita disposizione.

Art. 3

All'art. 27 della Prefazione Generale all'Orario di Servizio sono apportate le seguenti modifiche:

Il comma 1 è soppresso.

Il comma 2 è soppresso.

Il comma 3 è soppresso.

Art. 4

La presente disposizione entrerà in vigore alle ore 00.01 del 09/05/2004.

Michele ELIA

